

REGOLAMENTO

per la disciplina del

**Servizio di Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati**

nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena

Testo coordinato derivante dal testo approvato con emendamenti dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 27 novembre 2006, e dal successivo emendamento approvato dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 23 aprile 2007

PREMESSA

L'Agenzia d'Ambito è chiamata a regolare ed organizzare il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in un quadro di obiettivi e indicazioni poste dalla vigente pianificazione di settore: che nel caso specifico si concretizza nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR).

Gli strumenti attraverso i quali l'Agenzia regola il servizio sono:

- il Piano d'Ambito;
- gli atti di affidamento;
- le Convenzioni per la gestione del servizio;
- il Disciplinare tecnico ed i Piani annuali delle attività e degli interventi, allegati tecnici delle Convenzioni;
- il Regolamento per la gestione del servizio;
- il Regolamento della Tariffa;
- le Linee Guida per la redazione delle Carte dei servizi.

Tra di essi, il Piano d'Ambito rappresenta il punto nodale di coordinamento dell'insieme dei documenti: esso è infatti chiamato a tradurre gli obiettivi e le prescrizioni del PPGR in specifici ed operativi contenuti tecnici ed organizzativi del servizio.

Il Piano pertanto fissa le coordinate organizzative, gestionali e di contenuti del servizio, definendo il quadro entro il quale vanno ad inserirsi gli altri documenti. Tra questi, un ruolo particolare ed importante spetta al Regolamento del Servizio, che per la prima volta viene organizzato su scala di ambito: ad esso infatti spetta il ruolo fondamentale di stabilire condizioni comuni di accesso e fruizione del servizio nell'intero ambito territoriale, così perseguendo uno degli obiettivi di fondo, nella presente fase, della pianificazione d'ambito, nonché ponendo le condizioni per il perseguimento di una reale omogeneizzazione qualitativa del servizio.

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali e definizioni	7
Art. 1 – Finalità ed oggetto del presente Regolamento	7
Art. 2 – Ambito di applicazione	7
Art. 3 – Definizioni	7
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	10
Art. 5 – Responsabilità del produttore dei rifiuti	11
Art. 6 – Competenze dell’Agenzia d’Ambito in materia di gestione dei rifiuti.....	11
Art. 7 – Attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti e relative modalità di esercizio.....	11
Art. 8 – Competenze del Gestore	11
Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	13
Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali.....	13
Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione	13
Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione	14
Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione	14
Art. 13 – Procedure di accertamento.....	14
Art. 14 – Forme di raccolta dedicate	15
Titolo III – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.....	16
Art. 15 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	16
Art. 16 – Area di espletamento del pubblico servizio.....	16
Art. 17 – Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata o raccolta separata	16
Art. 18 – Modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	17
Art. 19 – Conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta	18
Art. 20 – Divieti relativi alle modalità di conferimento; usi vietati dei contenitori	19
Art. 21 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.....	21
Art. 22 – Conferimento delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta su chiamata o raccolta itinerante	22
Art. 23 – Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.)	22
Art. 24 – Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni	23
Art. 25 – Modalità di trasporto, pesatura ed avvio a recupero, riciclo, trattamento o smaltimento dei rifiuti raccolti	24
Titolo IV – Disposizioni particolari sulla raccolta differenziata e sulla raccolta separata ..	25
Art. 26 – Rifiuti urbani pericolosi.....	25
Art. 27 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	25
Art. 28 – Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi	25
Art. 29 – Attività del volontariato	25
Titolo V – Disciplina della gestione dei rifiuti urbani prodotti esternamente all’area di espletamento del servizio di raccolta.....	27

Art. 30 – Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo	27
Art. 31 – Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio	27
Art. 32 – Rifiuti urbani domestici ingombranti	27
Titolo VI – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni.....	28
Art. 33 – Area e criteri di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni	28
Art. 34 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni	28
Art. 35 – Cestini portarifiuti e panchine pubbliche	29
Art. 36 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici.....	29
Art. 37 – Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti; pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	29
Art. 38 – Manifestazioni pubbliche	30
Art. 39 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	30
Art. 40 – Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti e delle aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione e delle aree di sosta per nomadi.....	30
Art. 41 – Pulizia dei mercati	31
Art. 42 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi.....	31
Art. 43 – Pulizia dei terreni non edificati, delle aree scoperte e dei luoghi di uso comune privati.....	31
Art. 44 – Altre attività relative all'avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti urbani esterni	32
Titolo VII – Promozione delle attività tese al contenimento della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento.....	33
Art. 45 – Incentivi per la raccolta differenziata o per la raccolta separata	33
Art. 46 – Autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico	33
Titolo VIII – Disposizioni sanzionatorie.....	35
Art. 47 – Regime sanzionatorio.....	35
Titolo IX – Disposizioni transitorie e finali	36
Art. 48 – Abrogazione di norme regolamentari.....	36
Art. 49 – Disposizioni transitorie	36
Art. 50 – Entrata in vigore.....	36
Rifiuti speciali non assimilati agli urbani	37
Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata	38
Frazioni di rifiuti soggette a raccolta separata.....	39
Prospetto delle sanzioni	40
Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	42

Titolo I – Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 – Finalità ed oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dall’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici nell’ambito delle proprie competenze, nei confronti dei Comuni dell’ambito territoriale ottimale, dei Gestori del servizio e degli utenti.

2. Il presente Regolamento, conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale, stabilisce:

- a. gli obblighi ed i divieti per i produttori e/o conferitori di rifiuti urbani ed assimilati;
- b. le modalità di conferimento e raccolta differenziata e separata dei rifiuti, ed in particolare:
 - I. le norme per garantire fin dal conferimento una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di recupero, riciclaggio, trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani;
 - II. le norme per garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
 - III. le disposizioni per favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo;
 - IV. le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto delle diverse frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa nazionale e regionale in materia e dagli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e d’ambito territoriale;
 - V. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- c. le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell’ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti;
- d. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento;
- e. l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del successivo recupero, riciclaggio o smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ove non diversamente specificato nell’articolato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano all’intero territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 di Modena.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni, rinviando per ulteriori definizioni alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di rifiuti:

- a. conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, o consegnati a raccoglitore o trasportatore debitamente autorizzato;
- b. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento e le operazioni di trasbordo;
- c. conferimento e raccolta differenziati o separati: le operazioni mirate a selezionare sin dal conferimento le diverse frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di avviare ciascuna al destino più appropriato, in quanto suscettibili o necessitanti di trattamenti atti a:
 - I. recuperarne materiali;
 - II. recuperarne energia;
 - III. sottoporle a trattamento, o ridurle volumetricamente, al fine di favorirne le operazioni di smaltimento definitivo in condizioni di sicurezza;
 - IV. sottoporle a specifiche modalità di raccolta e/o trasporto e/o trattamento in funzione di una pericolosità propria o di una qualsiasi forma specifica di rischio (frazioni che debbono trovare specifiche modalità di raccolta e smaltimento a fini di tutela igienico-ambientale e/o di salvaguardia delle dotazioni impiantistiche e strumentali).

Per conferimento e raccolta "differenziati" si intendono quelli che riguardano i materiali "destinati al recupero", mentre si intendono come conferimento e raccolta "separati" quelli che riguardano le frazioni di rifiuti che non possono essere destinati a forme di recupero ma richiedono specifiche modalità di trattamento preliminare o di smaltimento, come sopra indicato;

- d. spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
- e. cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- f. trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti conseguenti alla raccolta;
- g. trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, o atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- h. isole ecologiche di base: piazzole o comunque aree delimitate attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata o separata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- i. Stazioni Ecologiche Attrezzate: aree attrezzate, recintate e sorvegliate, nelle quali trovano posto contenitori idonei al conferimento, da parte degli utenti, di numerose tipologie di rifiuti sottoposte a raccolta differenziata o separata, eventualmente dotate di impianti di base per il primo trattamento

di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

- j. frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- k. frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata o separata, sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- l. strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, con riferimento a quelle assoggettate ad autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria; tra esse non rientrano pertanto gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico;
- m. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- n. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie di plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe);
- o. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....);
- p. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: pallet, cartoni utilizzati per la consegna delle merci);
- q. pubblico servizio: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto ed avvio a destino dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto dal Gestore in forza di una specifica convenzione stipulata con l'Agenzia di Ambito;
- r. Gestore: l'impresa che, sulla base di specifico rapporto contrattuale instaurato con l'Agenzia d'Ambito, provvede all'espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa;
- s. Convenzione: la convenzione di cui all' art. 16 c. 2 della LR 25/99, stipulata tra Agenzia d'Ambito e Gestore;
- t. Disciplinare Tecnico: il documento che, in relazione alla Convenzione, provvede a specificare i contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;

- u. Piano annuale delle attività degli investimenti e degli interventi: il documento, connesso alla Convenzione e derivante dal Disciplinare Tecnico, attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti su base annua.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi della normativa vigente i rifiuti si classificano, secondo l'origine, in rifiuti urbani ed in rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. In conformità a detta classificazione, ai fini delle successive disposizioni regolamentari si individuano le seguenti categorie.

3. Sono **rifiuti urbani**:

- a. rifiuti domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. rifiuti domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento attraverso gli usuali canali utilizzati per i rifiuti domestici;
- c. rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici classificati come pericolosi nel C.E.R. vigente e successive modifiche ed integrazioni;
- d. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e. rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, oppure su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- f. rifiuti speciali assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi della normativa vigente, secondo la disciplina di cui al Titolo II del presente Regolamento;
- g. rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale non ricadenti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere d, e ed f.

4. Sono **rifiuti speciali**:

- a. rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione: rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi da costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; con esclusione di quelli di origine domestica, prodotti in locali adibiti ad abitazione e relative pertinenze e servizi dal privato cittadino e non da attività produttive o di servizio, da considerarsi rifiuti urbani per origine;
- c. rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. rifiuti da attività commerciali;
- f. rifiuti da attività di servizio;

- g. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono **rifiuti speciali pericolosi** quelli classificati come tali dalla normativa vigente, dagli allegati tecnici alla normativa medesima o da specifiche direttive ministeriali.

Art. 5 – Responsabilità del produttore dei rifiuti

1. La responsabilità del corretto conferimento di un rifiuto urbano ricade in primo luogo in capo al produttore del rifiuto medesimo.
2. È sempre obbligatorio il conferimento differenziato ovvero separato, conformemente alle modalità proprie del sistema di raccolta in uso.

Art. 6 – Competenze dell'Agenzia d'Ambito in materia di gestione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 25/99 e s.m.i., tutte le funzioni e le responsabilità spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (come definito all'art. 15, comma 1, della medesima L.R. 25/99 e s.m.i.) sono svolte dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici.

Art. 7 – Attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti e relative modalità di esercizio

1. Il pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati disciplinato dal presente Regolamento comprende le seguenti attività:

- a. raccolta, trasporto e avvio a recupero, riciclo o smaltimento delle diverse frazioni soggette a raccolta differenziata o raccolta separata e della frazione residua indifferenziata dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del presente Regolamento, siano essi ingombranti o non ingombranti, anche attraverso particolari articolazioni della raccolta, definite in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
- b. raccolta, trasporto e avvio a smaltimento od a recupero, laddove possibile e conforme alla normativa, dei rifiuti urbani esterni, compresi spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- c. raccolta, trasporto e avvio a recupero, riciclo o smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- d. promozione di azioni e comportamenti tesi al contenimento della produzione di rifiuti e all'incremento del recupero e/o riciclaggio.

2. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate o raccolte separate ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono concordati annualmente tra Agenzia, Comune e Gestore in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi, confermandoli o apportandovi le necessarie modifiche, sulla base di quanto definito dalla pianificazione provinciale e d'ambito e nel rispetto degli standard e dei parametri indicati dal Disciplinare Tecnico approvato dall'Agenzia.

3. I poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità restano in capo all'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici.

Art. 8 – Competenze del Gestore

1. Il Gestore del servizio svolge le attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti

urbani ed assimilati come dettagliate nella Convenzione firmata con l'Agenzia e negli allegati tecnici di questa (Disciplinare Tecnico e Piano Annuale della attività e degli interventi).

2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di dettaglio per l'erogazione del servizio è individuata, sulla base del Disciplinare Tecnico attuativo della Convenzione, dal Piano annuale delle attività e degli interventi concordato tra Agenzia, Comune e Gestore. Sulla base di detti documenti il Gestore, avvalendosi anche dell'opera di terzi soggetti:

- a. provvede ad organizzare e gestire il servizio di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
- b. determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione agli obiettivi definiti, agli standard di servizio fissati ed alle modalità operative individuate dal Disciplinare e dal Piano, in funzione della struttura urbanistica e delle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- c. provvede al posizionamento dei contenitori stradali, ove previsti, in accordo con le competenti amministrazioni comunali e conformemente ai criteri ed agli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
- d. provvede, direttamente o avvalendosi di terzi soggetti, alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuti con le frequenze stabilite nel Piano annuale, svolgendo le operazioni di svuotamento dei contenitori in orari consoni alle esigenze dell'utenza, nonché compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- e. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e la pulizia delle relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- f. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
- g. informa l'utenza per tutto quanto attiene agli aspetti inerenti i punti precedenti.

3. Il Gestore del servizio è tenuto a perseguire in ogni caso la massimizzazione del recupero dei rifiuti raccolti, privilegiando quale destino finale il riutilizzo, il riciclo ed il recupero di materie prime.

Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali

1. Fermo restando che i rifiuti speciali di norma restano tali, in attesa dell'emanazione dei criteri previsti dalla normativa vigente sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.

2. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. A fronte del pagamento della tariffa sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l'avvio a smaltimento, recupero o riciclaggio di detti rifiuti attraverso il servizio pubblico.

3. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono obbligatoriamente essere conferiti, se destinati allo smaltimento, al pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 comma 2. È invece facoltà del produttore ricorrere a soggetti terzi, provvisti delle necessarie autorizzazioni, per quanto riguarda le frazioni avviate a recupero o riciclaggio. Il documentato conferimento per l'avvio a recupero o riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore ad una certa quota minima della propria produzione annua, dà luogo all'applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.

4. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione

1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:

- a. rifiuti provenienti da attività commerciali;
- b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
- c. rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
- d. rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente; per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all'art. 3 c. 1 lett. I del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da laboratori e sale operatorie, nonché da ambulatori e reparti di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- e. rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:
 - I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;;
 - II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
 - III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
- f. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre

sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:

- a. non sono classificati come rifiuti pericolosi;
- b. non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A;
- c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq*anno$) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.

2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione.

Art. 13 – Procedure di accertamento

1. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ai fini della assimilazione o meno di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e conseguentemente dell'assoggettamento di una determinata attività al pagamento della tariffa, e le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi.

2. Le procedure di cui al comma precedente dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a. non sono assoggettabili a tariffa le superfici nelle quali si ha produzione pressoché esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- b. nel caso di cui all'art. 12 comma 2, le superfici che originano esclusivamente scarti di lavorazione non saranno assoggettate a tariffa;
- c. nel caso di superfici in cui si abbia produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, alla superficie totale dell'attività assoggettata si applica una riduzione forfetaria in funzione del tipo di attività;
- d. la produzione di documenti che attestino il conferimento per l'avvio a recupero o

riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore al 30% della propria produzione annua, costituisce titolo per l'ottenimento di sgravi tariffari. L'attività richiedente dovrà documentare i quantitativi effettivamente esclusi dai circuiti del pubblico servizio e la propria produzione totale di rifiuti assimilati agli urbani.

3. L'accertamento può avvenire:

- a. con procedimento d'ufficio;
- b. su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria.

2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà fatto riferimento alla situazione di assimilazione preesistente, vale a dire:

- a. saranno considerati assimilati i rifiuti prodotti dalle attività di cui risulti l'iscrizione nei ruoli di tariffa (o della TARSU nei Comuni ove ancora non è stato operato il passaggio a regime tariffario), in misura delle rispettive superfici iscritte;
- b. l'esistenza agli atti di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati costituirà presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione di riduzioni tariffarie e/o di esclusioni di parte della superficie.

Art. 14 – Forme di raccolta dedicate

1. Nella organizzazione del servizio rivolto alle imprese produttrici di rifiuti assimilati devono essere sempre privilegiate le forme di raccolta domiciliare, in primo luogo nelle zone artigianali ed industriali, preferibilmente comprensive di pesatura o altra forma di misura dei conferimenti.

2. È facoltà del Gestore concordare con singole attività forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico. In tal caso la pesatura (o altra forma di misura) dei rifiuti raccolti è obbligatoria, in modo da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.

3. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico. Nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio, rispetto alla situazione nella quale l'utenza interessata facesse ricorso alle ordinarie forme di raccolta, il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

Titolo III – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Art. 15 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani (domestici e assimilati), secondo le diverse modalità definite dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi approvati dall'Agenzia e dal Gestore, e trovano applicazione all'interno dei perimetri di esercizio delle diverse attività di raccolta, come definiti dal successivo articolo.

Art. 16 – Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri all'interno dei quali è espletato il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, articolato nelle sue diverse modalità di effettuazione, sono definiti nel Piano annuale delle attività e degli interventi e rappresentati nelle cartografie allegate a detto documento, sulla base delle indicazioni e nel rispetto degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico.

2. Tali perimetri sono individuati perseguendo primariamente gli obiettivi di:

- a. estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con gli esistenti vincoli di natura tecnica, organizzativa ed economica;
- b. migliorare continuamente la qualità del servizio reso, in termini di efficacia (intercettazione della massima quantità di rifiuti e minimizzazione della frazione destinata a smaltimento) ed efficienza (massimo contenimento del costo ed in generale dell'impiego di risorse connessi al servizio);
- c. puntare al massimo contenimento dell'impatto sull'ambiente, inteso sia come ambiente naturale che come ambiente antropico.

3. Il servizio è garantito all'interno dei perimetri definiti ai sensi dei commi precedenti, comprendenti almeno:

- a. area urbana e periferia insediata;
- b. centri frazionali;
- c. nuclei abitativi significativi.

Si intendono comunque completamente serviti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli, i fabbricati non adibiti all'esercizio dell'impresa agricola ed i locali adibiti alle attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera e, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

Art. 17 – Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata o raccolta separata

1. Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani è organizzato dall'Agenzia d'Ambito, d'intesa con il Gestore ed il Comune, perseguendo gli obiettivi di raccolta differenziata e raccolta separata dettati dalla normativa e dalla pianificazione regionale e provinciale di settore.

2. Nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata e la raccolta separata è fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione, come definito con deliberazione della Giunta regionale n. 3906 del 7/11/1995.

3. L'attivazione delle raccolte differenziate e delle raccolte separate avviene conformemente alle prescrizioni della Convenzione di affidamento del servizio al Gestore e degli allegati tecnici di questa, in particolare di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dai

Piani annuali delle attività e degli interventi, nei quali sono indicate in dettaglio le modalità di effettuazione della raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

4. L'allegato B riporta l'elenco e la definizione di massima delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani e assimilati delle quali è previsto l'obbligo di raccolta differenziata ovvero separata nell'ambito territoriale di Modena. L'elenco di dettaglio delle raccolte attivate all'interno dei diversi perimetri di servizio, con indicazione della relativa composizione laddove sia meno ampia di quella riportata nell'allegato B, e delle relative modalità di effettuazione è contenuto nel Piano annuale delle attività e degli interventi predisposto a cura dell'Agenzia, del Comune e del Gestore. Il Piano annuale può prevedere la non attivazione di alcune raccolte in specifiche parti del territorio, per fondate ragioni di natura tecnica od economica.

5. Il Gestore, in caso di aggiornamento e/o modifica dell'elenco delle raccolte attivate, provvederà ad attuare opportune campagne divulgative tese ad informare l'utenza delle modifiche intervenute. In qualunque caso di variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio, il Gestore è tenuto alla necessaria comunicazione all'utenza interessata, secondo quanto previsto dal Piano Annuale; nel caso di variazioni temporanee e contingenti, la comunicazione dovrà comunque avvenire con un preavviso minimo di 7 giorni.

6. Il Gestore curerà inoltre, di concerto con l'Agenzia ed i Comuni interessati, nonché con la Provincia, nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di affidamento del servizio, la realizzazione di campagne di informazione rivolte all'utenza, anche utilizzando le campagne gratuite organizzate dal CONAI, su:

- a. tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate e le raccolte separate;
- b. finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- c. destinazioni delle frazioni recuperate;
- d. obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- I. mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- II. mediante comunicati stampa;
- III. mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- IV. mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

7. Il Piano annuale delle attività e degli interventi può prevedere l'attivazione di specifiche forme di raccolta differenziata o raccolta separata in forma sperimentale, da organizzarsi anche mediante convenzioni con Enti, Associazioni o imprese private. Il Piano annuale stabilisce se il conferimento al servizio sperimentale debba ritenersi obbligatorio o facoltativo, e le eventuali particolari categorie di soggetti obbligati: l'obbligatorietà sarà sancita con deliberazione dell'Agenzia.

8. Possono altresì essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi a cura dell'Agenzia, forme di raccolta differenziata o separata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 18 – Modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati può essere attuata nelle forme seguenti:

- a. **raccolta stradale**: basata sull'utilizzo di contenitori posti in area pubblica (salvo

specifici accordi tra utenza e Gestore), generalmente raggruppati in isole ecologiche di base comprendenti almeno un contenitore per ciascuna frazione interessata, inclusa sempre la frazione di rifiuto residuo indifferenziato, a meno che la raccolta di questo non sia svolta con diverse modalità;

- b. **raccolta domiciliare** (raccolta "porta a porta"): svolta mediante il prelievo presso le utenze, da parte del Gestore o di soggetti diversi con esso convenzionati, di una o più frazioni dei rifiuti, predisposte a cura delle utenze medesime secondo le modalità e le cadenze prefissate a cura del Gestore e dell'Agenzia;
- c. **raccolta itinerante**: destinata in particolare a frazioni potenzialmente pericolose o comunque necessitanti di particolari cautele, è svolta mediante prelievo dei rifiuti, a cadenze periodiche prestabilite ed in luoghi pubblici chiaramente evidenziati all'utenza, ove sostano per un certo tempo automezzi appositamente attrezzati;
- d. **raccolta presso Stazioni Ecologiche Attrezzate**: attraverso il conferimento diretto da parte degli utenti presso dette strutture, accessibili ad orari prestabiliti e con l'assistenza di personale specificamente adibito;
- e. **punti di restituzione presso la rete commerciale**: finalizzati in particolare al ritiro dei farmaceutici e delle pile esaurite, di beni durevoli, batterie auto ed olii lubrificanti esausti;
- f. **raccolta a chiamata (su appuntamento)**: dedicata in particolare a rifiuti ingombranti e per rifiuti da manutenzione del verde privato in quantitativi di una certa rilevanza, è svolta dal Gestore, anche avvalendosi di terzi prestatori d'opera, previo appuntamento fissato su richiesta dell'utente. A tal fine il Gestore mette a disposizione un recapito telefonico cui rivolgere le richieste, dando adeguata pubblicità al numero telefonico ed agli orari di attivazione del medesimo.

2. In ogni caso, fatto salvo il ritiro su chiamata di rifiuti ingombranti, il conferimento di rifiuti la cui dimensione eccede la capacità dei contenitori dovrà avvenire obbligatoriamente a mezzo del conferimento presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate.

Art. 19 – Conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici ed assimilati il produttore deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento al Gestore incaricato del pubblico servizio.

2. Il produttore deve effettuare il conferimento dei rifiuti urbani esclusivamente secondo le seguenti modalità, da selezionarsi in funzione del sistema di raccolta applicato alla specifica frazione di rifiuto in oggetto, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Codice della Strada e in materia di sicurezza:

- a. nel caso di raccolte stradali, utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Gestore, o dallo stesso approvati, per le diverse categorie di rifiuti;
- b. nel caso di raccolte domiciliari (raccolte porta a porta e similari), le diverse frazioni di rifiuti coinvolte, confezionate in sacchi od altri contenitori a perdere, o con altre modalità, secondo le prescrizioni del Gestore, saranno depositate al suolo, o poste negli appositi contenitori esterni da esporre, nelle date e negli orari comunicati dal Gestore;
- c. in caso di raccolte itineranti, si provvederà alla consegna diretta dei rifiuti, appartenenti alle frazioni merceologiche interessate, nei luoghi, nelle date e negli orari pubblicizzati a cura del Gestore, seguendo le eventuali prescrizioni di confezionamento e/o condizionamento da questi impartite;

- d. per le raccolte effettuate su chiamata, attraverso la consegna diretta dei rifiuti ovvero il deposito in luogo, data ed orario prestabiliti in preventivo accordo con il Gestore e seguendo le prescrizioni da questi impartite;
 - e. con consegna diretta dei rifiuti presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate attive sul territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico delle medesime.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a e b, ed in ogni caso quando si tratta di rifiuti liquidi, polverulenti, o comunque tali da non poter essere manipolati in sicurezza allo stato sfuso, i rifiuti dovranno essere sempre contenuti in appositi involucri protettivi.
4. I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata o separata, devono sempre essere conferiti previo confezionamento con involucri protettivi chiusi e costituiti da materiale biodegradabile e tale da non interferire negativamente con i processi di compostaggio e/o con la qualità del compost prodotto. Possono essere conferiti sfusi all'interno dei contenitori stradali destinati alla loro raccolta solo se tale modalità di conferimento è espressamente prevista dal Piano annuale (di tale possibilità dovrà essere data notizia con apposita cartellonistica apposta sul contenitore od in prossimità di esso).
5. I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti presso le S.E.A. o utilizzando altri specifici servizi di raccolta itinerante o su appuntamento, se previsti dal Piano Annuale e conseguentemente istituiti. Piccole quantità di sfalci e potature possono essere altresì avviate a destino insieme al rifiuto di natura organica, sia questo raccolto con modalità stradali oppure domiciliari.
6. Nel caso di frazioni relative a (o contenenti) vetro, metalli e/o rifiuto indifferenziato soggette a raccolta domiciliare con confezionamento in sacchi a perdere, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
7. Nel caso di raccolte domiciliari che prevedano l'impiego di appositi contenitori esterni destinati ad ospitare i rifiuti confezionati in attesa della raccolta, l'utente è tenuto ad impiegare i contenitori forniti dal Gestore, o, in mancanza, contenitori conformi alle direttive impartite dal Gestore, nonché ad assicurare le necessarie manutenzione e pulizia dei contenitori medesimi. L'utente è inoltre tenuto a posizionare i rifiuti in attesa della raccolta in modo da non creare ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e in modo da non creare situazioni di pericolo. L'utente è altresì responsabile del mantenimento di detti contenitori in condizioni accettabili di igiene.

Art. 20 – Divieti relativi alle modalità di conferimento; usi vietati dei contenitori

1. È vietato:

- a. immettere nei cassonetti o contenitori predisposti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti urbani domestici ed assimilati, ovvero nei contenitori e/o nei luoghi e nelle ore previste per la raccolta domiciliare:
 - I. rifiuti speciali pericolosi;
 - II. rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
 - III. rifiuti urbani od assimilati appartenenti ad una frazione merceologica differente da quella cui è destinato il contenitore ovvero da quella/e soggetta/e a raccolta in quel luogo ed in quel momento. Nel caso di raccolte domiciliari il Gestore, laddove riscontri un anomalo utilizzo dei contenitori, in particolare la presenza significativa di materiali non corrispondenti alla frazione di rifiuto in fase di raccolta, è autorizzato a non effettuare al momento lo svuotamento del conte-

nitore ovvero la raccolta, segnalando immediatamente la situazione alle Autorità di controllo che provvederanno agli accertamenti del caso ed alle eventuali sanzioni; dopo gli accertamenti il Gestore è tenuto a provvedere alla raccolta ed alla corretta destinazione di tali rifiuti;

IV. rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..);

- b. immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate;
- c. depositare nei punti e negli orari destinati alla raccolta rifiuti sfusi, od immettere nei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti sfusi, laddove tale comportamento non sia espressamente previsto dal Piano Annuale e conseguentemente dalle disposizioni del Gestore;
- d. conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;
- e. effettuare la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ovvero tra i rifiuti posizionati per il ritiro da parte del Gestore;
- f. utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- g. collocare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori predisposti; ovvero esporre i rifiuti, od i contenitori destinati all'esposizione, al di fuori delle date, degli orari e dei siti a ciò destinati;
- h. depositare i rifiuti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico;
- i. ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso;
- j. eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
- k. usare contenitori per la raccolta domiciliare (intesi sia come contenitori esterni che come sacchi o altri contenitori a perdere) diversi da quelli distribuiti dal Gestore, se del caso, o comunque non conformi alle prescrizioni da questo impartite; od ancora confezionare i rifiuti difformemente da quanto prescritto dal Gestore.

2. È vietato conferire rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini con modalità differenti da quelle previste all'art. 19 comma 5.

3. È sempre vietato il conferimento di rifiuti appartenenti ad una tipologia, per la quale sia attivata una specifica raccolta differenziata o raccolta separata, all'interno di contenitori o comunque nel ciclo di raccolta di un'altra tipologia, inclusa la raccolta del rifiuto indifferenziato.

4. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi pubblici o privati; è considerato abbandono anche il deposito nei luoghi preposti alla consegna dei rifiuti al Gestore al di fuori delle date e degli orari concordati, nel caso di raccolte domiciliari, itineranti o su chiamata.

5. È vietato conferire rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari, per i quali sia attivato apposito servizio di raccolta differenziata, tra i rifiuti indifferenziati.

6. È sempre vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata. Fa' eccezione la distruzione a mezzo bruciatura delle potature e/o di altri residui vegetali, laddove questo sistema di lotta e/o prevenzione fitosanitaria sia conforme alle previsioni dei programmi di lotta obbligatoria di emanazione comunitaria, nazionale o regionale, alle

eventuali prescrizioni della Struttura Fitosanitaria Regionale, od a specifiche ordinanze emanate dal Comune.

Art. 21 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole

1. I contenitori destinati a raccogliere le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ed assimilati per le quale sono attivate raccolte separate attraverso forme di raccolta stradale devono essere collocati in area pubblica (salvo specifici accordi tra utenza e Gestore), a cura del Gestore, secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività e degli interventi ed in accordo con la competente autorità comunale.

2. Il posizionamento dei contenitori in area privata è ammessa

- a. ad esclusivo interesse pubblico, nelle zone ove la struttura urbanistica, in rapporto alle modalità di raccolta attivate, renda impossibile o alquanto diffi-coltoso l'utilizzo di contenitori esposti su suolo pubblico;
- b. nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di singole attività, secondo le modalità previste dall' art. 14, produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, previa assicurazione a copertura di eventuali danni arrecati dai mezzi del servizio pubblico appositamente sottoscritta dall'attività richiedente.

In ogni caso, l'utilizzo di contenitori posti su suolo privato ed il conseguente accesso degli operatori e dei mezzi del Gestore in dette aree potranno avvenire soltanto previo esplicito accordo tra il Gestore medesimo ed il soggetto ovvero i soggetti che hanno la legittima disponibilità dell'area in questione.

3. I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.

4. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza, sicurezza ed incolumità dei conferitori ovvero degli operatori nello svolgimento delle operazioni di conferimento e di quelle di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale. I contenitori devono essere di norma posizionati in "isole ecologiche di base", conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 1, lettera a. Laddove non sia possibile la realizzazione di piazzole apposite il Comune avrà cura di delimitare gli spazi destinati ad ospitare i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti a mezzo di apposita segnaletica orizzontale. Sarà altresì cura del Comune provvedere al mantenimento di detta segnaletica. Sarà cura del Gestore la realizzazione e la manutenzione delle piazzole, posizionate con l'accordo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree ove sono depositati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento.

7. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore, anche attraverso gli uffici comunali o dell'Agenzia, motivata richiesta in tal senso. Il Gestore si impegna, attraverso la propria organizzazione, a rispondere all'u-

tente secondo le modalità previste dalla carta dei servizi, comunque non oltre i 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

8. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di strumenti urbanistici preventivi o particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, nelle aree ove sono attivate forme di raccolta stradale dei rifiuti urbani, dovranno essere obbligatoriamente previste e previamente concordate con il Gestore le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard fissati dal Disciplinare Tecnico in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 22 – Conferimento delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta su chiamata o raccolta itinerante

1. Le frazioni di rifiuto per le quali, conformemente al Piano Annuale delle attività e degli interventi, sono attivate forme di raccolta su chiamata o di raccolta itinerante, in particolare rifiuti urbani ingombranti di origine domestica e rifiuti urbani derivanti da giardini privati, dovranno essere consegnati agli operatori incaricati dal Gestore nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. nel caso di raccolta su chiamata, l'utente dovrà indicare la tipologia e la quantità del rifiuto, previo appuntamento anche telefonico col quale il Gestore indica data, orario e sito di consegna;
- b. nel caso di raccolta itinerante, presentandosi nei luoghi di raccolta nelle date e negli orari pubblicizzati a cura del Gestore.

Nel caso di rifiuti diversi dagli ingombranti, i medesimi dovranno essere conferiti imballati secondo le eventuali disposizioni dettate dal Gestore.

2. Il Disciplinare Tecnico può prevedere quantitativi massimi conferibili unitariamente da una singola utenza attraverso i canali della raccolta su chiamata o itinerante. I conferimenti eccedenti tali limiti sono da considerarsi servizi fuori privativa.

3. Resta salva in ogni caso la possibilità di conferire detti rifiuti presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate attive nel territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura delle medesime, e sempre nel rispetto dei quantitativi massimi ivi conferibili, in conformità con il Disciplinare Tecnico ed il Piano Annuale.

Art. 23 – Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.)

1. Il Gestore del servizio, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, gestisce un adeguato numero di punti recintati e presidiati per il conferimento differenziato o separato, da parte degli utenti, di molte e diverse tipologie di rifiuto, tra le quali necessariamente:

- a. rifiuti urbani domestici ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), purché classificati urbani;
- b. rifiuti urbani derivanti dalla manutenzione di giardini privati e similari;
- c. rifiuti urbani pericolosi.

2. Il Gestore provvede ad informare gli utenti circa l'articolazione degli orari di apertura, le modalità di accesso in sicurezza e le frazioni di rifiuto conferibili. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni Stazione.

3. Lo scarico dei rifiuti è a cura dell'utente, che deve immettere i materiali nei relativi contenitori, secondo le indicazioni fornite dalla cartellonistica e/o dal personale di presidio. I materiali riciclabili o destinati al riutilizzo debbono essere conferiti separatamente, non

mescolati e non debbono contenere materiali estranei. I materiali destinati a specifici trattamenti e/o smaltimenti non debbono contenere materiali estranei in qualità e quantità tali da rendere impossibile o difficoltoso il trattamento o smaltimento medesimo.

4. L'accesso alle S.E.A. è riservato alle utenze domestiche ed assimilate residenti nel Comune (o nei Comuni, nel caso di stazioni intercomunali) ove insiste la stazione, nonché ad altre utenze eventualmente ammesse in forza degli Accordi di Programma sottoscritti dall'Agenzia; sempre e comunque nel rispetto degli eventuali quantitativi massimi conferibili giornalmente od unitariamente dalla singola utenza, secondo quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico o dal Piano Annuale, anche con riferimento alla singola S.E.A..

5. L'utente che accede alla S.E.A. deve identificarsi, anche a mezzo di appositi strumenti informatici forniti ad ogni utenza a cura del Gestore; i rifiuti conferiti possono essere soggetti a pesatura o altra forma di misura a fini statistici e dell'eventuale riconoscimento di accrediti (nel caso siano attive agevolazioni specifiche) od addebiti (nel caso siano applicati metodi tariffari puntuali, che prevedano la misura di tutti i conferimenti di rifiuti da parte delle singole utenze) di natura tariffaria.

6. Quando le S.E.A. sono chiuse e/o non presidiate, sono vietati l'accesso all'interno delle stesse ed il conferimento di rifiuti da parte degli utenti.

7. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o in prossimità delle S.E.A..

8. Presso le S.E.A., salvo casi di dichiarata inadeguatezza dell'impianto (che il Gestore dovrà documentare all'Agenzia) è possibile conferire al servizio pubblico le piccole quantità di rifiuti costituiti da lastre o manufatti in fibrocemento contenente amianto ("eternit") di produzione domestica. L'utente potrà conferire tali rifiuti, sino al quantitativo di 30 kg, dimostrando di avere ottenuto l'approvazione del relativo Piano di bonifica dalla competente autorità sanitaria.

Art. 24 – Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. I residui provenienti da esumazioni ed estumulazioni e quelli derivanti da altre attività cimiteriali devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

2. In particolare i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:

- a. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

devono essere mantenuti separati dagli altri rifiuti urbani e collocati per il successivo trasporto in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. Detti rifiuti possono altresì essere depositati in attesa della raccolta in apposita area confinata, individuata dal Comune, all'interno od in prossimità dell'area cimiteriale, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti medesimi siano adeguatamente racchiusi con le modalità prescritte nel comma precedente.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in

impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Deve in ogni caso essere favorito il recupero dei resti metallici delle casse.

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali come i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, senza necessità di autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente. In tal caso devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

6. La sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente articolo, nonché delle più generali disposizioni normative in materia, per quanto non di diretta responsabilità del Gestore, compete al responsabile del cimitero.

Art. 25 – Modalità di trasporto, pesatura ed avvio a recupero, riciclo, trattamento o smaltimento dei rifiuti raccolti

1. Il trasporto, la pesatura e l'avvio al destino finale dei rifiuti raccolti sono svolti dal Gestore in conformità alla normativa vigente, nel rispetto della pianificazione di settore e secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi allegati tecnici (Disciplinare Tecnico e Piano Annuale delle attività e degli interventi).

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

3. Nel caso di applicazione di metodi tariffari che prevedano la quantificazione dei conferimenti da parte delle singole utenze il Gestore applica le metodologie di pesatura (o altra forma di misura) definite nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

Titolo IV – Disposizioni particolari sulla raccolta differenziata e sulla raccolta separata

Art. 26 – Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, come identificati nell'allegato B, sono sempre oggetto di separato conferimento.
2. I rifiuti urbani pericolosi, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale, esclusivamente presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate, seguendo le disposizioni ivi impartite, o presso rivendite di prodotti analoghi, se sono attivati tali canali di raccolta. Nel caso di farmaci e/o pile è altresì possibile fare uso degli specifici contenitori, se presenti, nelle isole ecologiche di base.
3. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti, ricadenti nelle categorie elencate come pericolose nell'allegato B, dei quali si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso, previo accurato lavaggio, il conferimento al servizio di raccolta differenziata o raccolta separata appropriato per la tipologia di materiale costituente i contenitori medesimi.

Art. 27 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

1. Le modalità di conferimento, raccolta e avvio a recupero, riciclaggio e/o smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono rispettare le prescrizioni della specifica disciplina vigente.

Art. 28 – Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

1. È consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso, da attività di servizio e da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza, solo in raccolta differenziata, corrispondentemente alle relative caratteristiche merceologiche.

Art. 29 – Attività del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle Associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. La collaborazione in forma continuativa delle Associazioni alla raccolta differenziata è regolata da apposita convenzione con il Gestore del servizio, fatto salvo l'integrale rispetto delle normative vigenti da parte delle Associazioni medesime, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e/o le registrazioni in specifici albi od elenchi eventualmente necessarie, al pari di quanto previsto per qualunque fornitore di servizi.
3. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico in aree diverse da quelle attrezzate per la raccolta differenziata (per le quali occorre l'autorizzazione del Gestore), è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
4. Eventuali attività saltuarie di raccolta di specifiche frazioni merceologiche di rifiuti potranno essere organizzate previo accordo con il Gestore, sempre fatta salva la neces-

saria osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino, nonché delle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto ed avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti. In particolare nell'espletamento di tali attività le Associazioni dovranno in ogni caso:

- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b. evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- e. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

5. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare qualunque frazione merceologica suscettibile di recupero e/o riciclaggio, con particolare riferimento a:

- a. vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- b. alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- c. metalli;
- d. rifiuti ingombranti di natura domestica, non riutilizzabili;
- e. stracci e vestiario usato non riutilizzabile;
- f. toner ed accessori per l'informatica.

6. È vietata la raccolta da parte di associazioni di volontariato di:

- a. frazione umida dei rifiuti urbani;
- b. rifiuti urbani pericolosi;
- c. oli minerali e batterie per automezzi;
- d. ed in genere delle frazioni di rifiuti non recuperabili.

7. Le Associazioni di volontariato sono tenute a presentare al Gestore un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

8. Le raccolte a domicilio, itineranti o presso luoghi presidiati di:

- a. mobilio, elettrodomestici, altri beni durevoli di natura domestica;
- b. vestiario usato ed accessori;

o di altri materiali comunque destinati al riutilizzo in quanto tali, previa nessun'altra attività che eventuali selezione e/o aggiustaggio, non è da considerarsi raccolta di rifiuti. Pertanto non ricade sotto la responsabilità del Gestore, ed è attuabile da Associazioni di volontariato volte a scopi caritatevoli e/o ambientali senza necessità di specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di raccolta di rifiuti; sono sempre fatti salvi tutti gli altri obblighi di legge.

Titolo V – Disciplina della gestione dei rifiuti urbani prodotti esternamente all'area di espletamento del servizio di raccolta

Art. 30 – Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani di origine domestica prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, posto che per i rifiuti speciali prodotti al di fuori di tale perimetro è esclusa l'assimilazione.

Art. 31 – Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando, anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di conferimento differenziato o separato.

2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, gli occupanti ed i detentori di abitazioni e locali vari situati esternamente all'area di espletamento del pubblico servizio sono ugualmente tenuti ad avvalersi del pubblico servizio di raccolta, conferendo i loro rifiuti urbani ed assimilati nei più vicini contenitori e/o punti di raccolta e/o Stazioni Ecologiche Attrezzate predisposti dal Gestore.

3. È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

4. È sempre vietato l'incendio di rifiuti, fatte salve le eventualità di deroga previste all'art. 20, comma 6.

5. Anche per i rifiuti pericolosi che vengono originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 26.

6. I rifiuti urbani da giardini privati, generati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati a fini agronomici, devono essere conferiti al servizio pubblico presso le S.E.A. od utilizzando, se previsti dal Piano annuale, servizi di raccolta a chiamata su appuntamento o raccolta itinerante.

Art. 32 – Rifiuti urbani domestici ingombranti

1. Il servizio di raccolta su chiamata (previo appuntamento) dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio dell'ambito.

Titolo VI – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 33 – Area e criteri di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. I perimetri entro i quali è espletato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, con dettaglio relativo alle diverse attività nelle quali esso si articola, sono definiti nel Piano Annuale delle attività e degli interventi e rappresentati nelle planimetrie ad esso allegate.

2. Tali perimetri vengono definiti al fine di comprendere, quantomeno all'interno della delimitazione dei capoluoghi comunali, dei centri frazionali e dei nuclei abitativi più significativi:

- a. le strade e le piazze, compresi i portici, classificate come comunali ai sensi del D.Lgs. 285/92, e le nuove strade comunali;
- b. le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi del D.Lgs. 285/92;
- c. i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d. le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico, dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- e. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi extraurbani, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, i centro viali ecc.;
- g. le aree dei cimiteri, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

3. Ai sensi della Convenzione firmata dall'Agenzia e dal Gestore, per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, il Comune può direttamente curarne in toto o in parte la pulizia, con risorse proprie, propria organizzazione e/o terzi prestatori, nell'ambito delle attività di manutenzione-conservazione del verde pubblico comunale; le attività di cui al presente comma che il Gestore sarà tenuto a svolgere dovranno essere esplicitate nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

Art. 34 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite annualmente in sede di predisposizione del Piano Annuale delle attività e degli interventi, a cura dell'Agenzia d'Ambito e del Gestore, in considerazione delle specifiche esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi ed obiettivi generali perseguiti dalla normativa vigente.

2. Il Disciplinare Tecnico definisce altresì le modalità per la richiesta da parte degli organi comunali, la definizione di concerto e l'esecuzione da parte del Gestore di interventi straordinari, resisi necessari per qualunque motivo, al di fuori di quanto programmato in

sede di definizione del Piano Annuale.

3. All'interno del perimetro di espletamento, il Gestore provvede inoltre alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali a cielo aperto e dei corsi d'acqua che attraversano l'area interessata al servizio, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico ed alle previsioni inserite nel Piano Annuale delle attività e degli interventi.

Art. 35 – Cestini portarifiuti e panchine pubbliche

1. Il Gestore è tenuto a provvedere allo svuotamento, alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione dei cestini portarifiuti, nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati sopra od in prossimità delle panchine pubbliche, come da previsioni del Piano annuale delle attività e degli interventi.

2. È fatto divieto di:

- a. danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori;
- b. utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani domestici;
- c. eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es.: manifesti, targhette, adesivi) sopra i cestini portarifiuti, sulle panchine pubbliche e sugli arredi urbani in genere, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni, analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori ovvero secondo le procedure predisposte per l'ordinario servizio di raccolta.

2. Chi conduce cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, incluse anche quelle appositamente attrezzate ove i cani od altri animali domestici possono essere lasciati liberi, deve evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni e deve provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, oppure condurre l'animale presso le piazzole appositamente predisposte, laddove presenti.

3. La predisposizione e la gestione igienico-sanitaria delle piazzole di cui al comma precedente è curata dal Gestore secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Annuale delle attività e degli interventi.

Art. 37 – Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti; pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali (compresa la perdita di carico accidentale) o deaffissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

3. Chi effettua le attività di cui al comma precedente è tenuto, sia quotidianamente sia alla

conclusione dei lavori, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).

4. In caso d'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà incaricare della pulizia il Gestore del servizio; il Comune potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, per il costo del servizio prestato, nonché applicare le sanzioni ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 38 – Manifestazioni pubbliche

1. Il Piano annuale delle attività e degli interventi prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree inerenti lo svolgimento di sagre, feste, corse ecc. od altre manifestazioni di carattere culturale, religioso o sportivo ecc., organizzate, patrocinate o comunque ritenute di rilevanza pubblica dal Comune. Il relativo costo rientra nei costi del servizio pubblico.

2. Gli Enti, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare ulteriori manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare, con adeguato preavviso, al Gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare.

3. I soggetti organizzatori delle iniziative sono tenuti a provvedere direttamente, attraverso una convenzione col Gestore alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, nonché all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni. Gli oneri connessi allo svolgimento di tali operazioni ricadono in ogni caso sui soggetti medesimi.

4. Sono in ogni caso obbligatori il conferimento e la raccolta differenziati o separati.

Art. 39 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari). I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 40 – Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti e delle aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione e delle aree di sosta per nomadi

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park e le aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione e le aree di sosta per nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area sarà subordinato ad un accordo con il Gestore circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti ed il pagamento della relativa tariffa e degli eventuali oneri accessori, sia in funzione

dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti.

3. I gestori di dette attività sono tenuti al pagamento della tariffa commisurata alla durata del periodo di occupazione delle aree. Ricadrà altresì su di essi ogni onere eventualmente connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

4. Nelle aree specificamente assegnate alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito un apposito servizio di raccolta ed avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate dal Comune interessato.

5. Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto.

Art. 41 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo e conferendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le modalità in uso nel territorio in questione. In ogni caso, al termine delle attività quotidiane, l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori e/o nelle posizioni e con le modalità individuate dal Gestore del servizio, od anche conferiti presso una delle S.E.A. attive nel Comune.

2. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

3. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura del soggetto promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

4. Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto.

Art. 42 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori messi a disposizione attraverso relativa convenzione, ovvero ancora al conferimento nei luoghi e negli orari stabiliti dal Gestore.

3. Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto.

Art. 43 – Pulizia dei terreni non edificati, delle aree scoperte e dei luoghi di uso comune privati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque

siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. Lo stesso obbligo sussiste per i luoghi di uso comune dei fabbricati e per tutte le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

3. Conformemente alle procedure previste dalle norme vigenti, in caso di abbandono o di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, il proprietario in solido con altri eventuali titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, se al proprietario e/o ad altri di detti soggetti tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, saranno obbligati con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In difetto, su richiesta del Comune potrà intervenire il Gestore del servizio pubblico: il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute nei confronti dei diffidati.

Art. 44 – Altre attività relative all'avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1. Le seguenti attività, relative all'avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti urbani esterni, saranno svolte dal Gestore, conformemente al Disciplinare Tecnico e nella misura in cui sono previste dal Piano Annuale delle attività e degli interventi:

- a. raccolta, trasporto ed avvio a destino dei rifiuti presenti in tutte le aree pubbliche poste al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua e dei canali;
- b. rimozione di rifiuti ingombranti ed eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico e rive di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento e il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

2. I costi delle attività di cui al comma precedente sono stimati presuntivamente in sede di definizione del Piano Annuale delle attività e degli interventi, fatta salva la potestà del Comune di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati dei quali possa essersi pervenuti alla identificazione.

Titolo VII – Promozione delle attività tese al contenimento della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento

Art. 45 – Incentivi per la raccolta differenziata o per la raccolta separata

1. Specifiche campagne, programmi e/o modalità di raccolta differenziata o separata, in fase promozionale, possono dare luogo al riconoscimento di riduzioni della tariffa applicata all'utente che aderisce, ed in misura rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti attraverso tali canali.

2. Le fattispecie per le quali si dà luogo a dette riduzioni, l'ammontare di queste e le modalità di riconoscimento all'utenza sono disciplinati dal Regolamento di applicazione della Tariffa, con specifico riferimento a dette campagna, programmi e/o modalità.

Art. 46 – Autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico

1. Gli utenti domestici ricadenti all'interno dell'area di espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani possono ridurre i propri conferimenti di rifiuti attraverso la produzione domestica di compost.

2. L'utente che disponga di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo può avviare ad autosmaltimento i residui di potatura e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, seguendo le norme tecniche contenute nell'allegato D al presente Regolamento, e comunque rispettando le seguenti prescrizioni minime:

- a. sono soggetti al compostaggio unicamente i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti; deve pertanto essere garantita la separazione all'origine della frazione organica;
- b. se l'area verde di pertinenza ha una superficie inferiore ai 1000 mq, o se il luogo ove avviene compostaggio è distante meno di 10 mt. dal confine di proprietà è obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa;
- c. i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se ed in quanto non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti secondo quanto previsto dall'art. 19 c. 5.

3. È vietato:

- a. non seguire correttamente le regole di compostaggio di cui all'allegato D, in particolare creare condizioni di anaerobiosi nel cumulo (con formazione di metano ed odori molesti) e/o condizioni favorevoli alla proliferazione di animali indesiderati;
- b. utilizzare residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;
- c. non rispettare le dimensioni minime per il compostaggio in buca.

4. Deve sempre essere individuato un responsabile dell'attività di compostaggio, che si assuma la responsabilità:

- a. di rispettare le buone regole di compostaggio, le indicazioni di cui all'allegato D nonché le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi precedente;
- b. di alimentare costantemente il cumulo così sottraendo rifiuti organici al circuito di raccolta del servizio pubblico;
- c. di accettare di sottoporsi ad eventuali accertamenti condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato

dall'Agenzia e/o dal Gestore;

- d. ad iniziare l'attività entro 30 gg dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie;
- e. a comunicare entro 30 gg l'eventuale cessazione dell'attività.

5. È ammesso il compostaggio in comunione; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale.

6. Il Regolamento di applicazione della Tariffa quantifica le riduzioni cui l'utente ha diritto se applica quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, le modalità di richiesta e di riconoscimento delle riduzioni medesime, nonché le modalità di controllo e di eventuale sanzione degli utenti inadempienti da parte dell'Agenzia.

Titolo VIII – Disposizioni sanzionatorie

Art. 47 – Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di sanzioni amministrative e, in specie, dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'allegato C.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti della Polizia Municipale ed il personale degli organi preposti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla tutela e vigilanza ambientale, nonché i soggetti individuati con apposito atto dall'Agenzia o, con riferimento al territorio del singolo Comune, dalla Amministrazione Comunale competente, d'intesa con l'Agenzia.

Titolo IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 – Abrogazione di norme regolamentari

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono o restano abrogati i Regolamenti Comunali per la Disciplina dei servizi del ciclo dei rifiuti, relativamente alle parti inerenti aspetti di competenza dell'Agenzia; in ogni caso sono abrogate le norme in essi contenute che siano in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 49 – Disposizioni transitorie

1. I perimetri delle aree di cui all'art. 16 ed all'art. 33 commi 1 e 2, sino a loro definizione da parte dell'Agenzia, si intendono coincidenti con quelli concordati con i singoli Comuni alla data del 30 dicembre 2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 23 non trovano applicazione nelle S.E.A. sintanto che queste non siano state dotate di quanto necessario per identificare le utenze accedenti e misurare i rifiuti ivi conferiti, nonché sintanto che non siano stati distribuiti gli strumenti informatici di identificazione alle utenze interessate, nel caso di utilizzo di sistemi informatici.

3. Si considera validamente concluso, ai fini previsti dall'art. 23, comma 4, del presente Regolamento, l'Accordo di Programma sottoscritto tra la Provincia di Modena, il Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Modena, alcuni Comuni della relativa provincia e diverse Associazioni di Categoria, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 310 del 14 ottobre 1998.

4. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) del presente Regolamento relativamente alle parole "che ospitano pazienti affetti da malattie infettive" è sospesa fino al 31.12.2007.

Art. 50 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. L'Agenzia, i Comuni ed i Gestori del servizio, attraverso l'adozione degli atti di rispettiva competenza, conformano l'organizzazione e l'erogazione del servizio e le corrispondenti determinazioni tariffarie alle disposizioni contenute nel Titolo II del presente Regolamento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007.

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

N.	Descrizione
1	Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo
2	Rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati.
3	Rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, se non ricadenti nelle casistiche di cui all'art. 10 c.1 lettera e
4	Pneumatici dismessi
5	Rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina
6	Oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se NON direttamente conferiti dal produttore presso la SEA
7	Toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
8	Batterie ed accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
9	Olii e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
10	Solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori
11	Adesivi e relativi residui e contenitori
12	Pesticidi e relativi contenitori

Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata

Frazione	Definizione	La frazione comprende anche rifiuti pericolosi°	Codici CER°°	Destinazione
Carta e cartone	Giornali, riviste e pubblicazioni in genere; imballaggi in carta, cartone e carta accoppiata (es. tetrabrik); qualunque altro materiale a ciò assimilabile per natura	NO	200101 150101	Recupero o riciclaggio (previa eventuale selezione)
<i>Carta</i>	<i>Giornali, riviste e pubblicazioni in genere; imballaggi in carta e carta accoppiata (es. tetrabrik); qualunque altro materiale a ciò assimilabile per natura</i>	<i>NO</i>	<i>200101 150101</i>	
<i>Cartone</i>	<i>Imballaggi in cartone; qualunque altro materiale a ciò assimilabile per natura</i>	<i>NO</i>	<i>200101 150101</i>	
Vetro e lattine	Bottiglie, vasi e contenitori in genere in vetro, puliti e privati dei materiali estranei; lattine e contenitori per alimenti e bevande in metallo, puliti	NO	200102 150107 150104	Recupero o riciclaggio (previa eventuale selezione)
<i>Vetro</i>	<i>Bottiglie, vasi e contenitori in genere in vetro, puliti e privati dei materiali estranei</i>	<i>NO</i>	<i>200102 150107</i>	
<i>Lattine</i>	<i>Lattine e contenitori per alimenti e bevande in metallo, puliti</i>	<i>NO</i>	<i>150104</i>	
Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica per liquidi; sacchetti in film plastico per alimenti; vassoi e contenitori per alimenti in polistirolo, e similari; puliti	NO	150102	Recupero o riciclaggio (previa eventuale selezione)
Beni durevoli dismessi; materiale elettronico	Grandi elettrodomestici, televisori, monitor ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, e relative parti	SI	200307 200136 200123* 200135*	Recupero o riciclaggio (previa eventuale selezione)
Frazione organica (domestica e non)	Scarti di cucina, avanzi di cibo e della preparazione di alimenti; piccole quantità di materiale vegetale derivante dalla manutenzione di vasi da fiore, balconiere, aiuole	NO	200108	Compostaggio
Sfalci e potature	Residui della manutenzione del verde pubblico e privato	NO	200201	Compostaggio
Indumenti usati	Indumenti, calzature ed accessori d'abbigliamento, dismessi, e relative parti	NO	200110 200111	Recupero o riciclaggio
Pile esaurite	Pile ricaricabili di vario genere ad uso domestico	NO	200134	Recupero o riciclaggio
Batterie esauste	Batterie esauste. Se derivanti da utenze non domestiche, sono assimilate solo le batterie corrispondenti al codice CER 160604	SI	200134 160604 200133*	Recupero o riciclaggio
Ingombranti	Beni durevoli di grossa dimensione non altrimenti classificati (mobilio, materassi, eccetera)	NO	200307	Recupero o riciclaggio
Legno		SI	200138 150103 200137*	Compostaggio; recupero o riciclaggio
Olio vegetale		NO	200125	Compostaggio; recupero o riciclaggio
Metalli		NO	200140 150104	Recupero o riciclaggio

Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata (segue)

Frazione	Definizione	La frazione comprende anche rifiuti pericolosi [°]	Codici CER ^{°°}	Destinazione
Oli esausti da motore		SI	130205* 20016*	Recupero o riciclaggio
Pneumatici		NO	160103	Recupero o riciclaggio
Accumulatori al piombo		SI	200133*	Recupero o riciclaggio
Tubi fluorescenti		SI	200121*	Recupero o riciclaggio
Inerti	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, ecc. Se non derivanti da utenze domestiche non sono assimilati, pertanto non possono essere conferiti al Servizio Gestione Rifiuti Urbani	NO	170107	Recupero o riciclaggio
Cartucce per stampanti e toner esauste ed accessori per l'informatica		NO	080318 160216	Recupero o riciclaggio

Frazioni di rifiuti soggette a raccolta separata

Frazione	Definizione	La frazione comprende anche rifiuti pericolosi	Codici CER [°]	Destinazione
Pile esaurite	Pile di vario genere ad uso domestico, non recuperabili	NO	200134	Smaltimento
Farmaci scaduti	Farmaci, cosmetici e similari non più idonei all'uso in quanto scaduti o deteriorati	SI	200132 200131*	Smaltimento
Ingombranti	Beni durevoli di grossa dimensione non altrimenti classificati (mobilio, materassi, eccetera), se non recuperabili	NO	200307	Smaltimento
Legno	Legno di varia origine, trattato in modo da risultare non recuperabile	SI	200137*	Smaltimento
Vernici, inchiostri, adesivi e resine; detergenti	E relativi contenitori	SI	200128 200130 200127* 200129*	Smaltimento
Pesticidi	E relativi contenitori	SI	200119	Smaltimento
Rifiuto indifferenziato (Rifiuto urbano residuo)	Frazione di rifiuto derivante dall'eliminazione del medesimo di tutte le frazioni per le quali sono attivate raccolte differenziate o separate	NO	200301	Smaltimento

[°] : i rifiuti pericolosi debbono sempre essere conferiti e raccolti distintamente dai non pericolosi appartenenti alla medesima frazione

^{°°}: codici di riferimento a scopo indicativo; i codici contrassegnati da un asterisco si riferiscono a rifiuti pericolosi

Allegato C
(articolo 47, comma 1)

Prospetto delle sanzioni

Art.	C.	Let.	Punto	Violazione	Casistica	Sanzione (€)	
						minima	massima
20	1	a		Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei contenitori e/o nei luoghi e nelle ore previste per la raccolta domiciliare di rifiuti impropri:			
			I		Rifiuti speciali pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
			II		Rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani	€ 52,00	€ 500,00
			III		Rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 500,00
			III		Come sopra, se rifiuti urbani pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
			IV		Rifiuti derivanti da costruzione e demolizione	€ 83,00	€ 500,00
20	1	b		Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate		€ 83,00	€ 500,00
20	1	c		Immissione nei contenitori o abbandono al suolo nei punti e negli orari destinati alla raccolta, di rifiuti sfusi, se non espressamente previsto		€ 26,00	€ 500,00
20	1	d		Conferimento nei contenitori di quantità di rifiuti tali da impedire o rendere difficoltoso l'utilizzo degli stessi da parte degli utenti		€ 26,00	€ 500,00
20	1	e		Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro		€ 26,00	€ 500,00
20	1	f		Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		€ 26,00	€ 500,00
20	1	g h		Collocazione di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori predisposti, od esposizione di rifiuti (anche in contenitori appositamente destinati) al di fuori delle date, degli orari e dei siti a ciò destinati. Deposito di rifiuti in corrispondenza di fermate del servizio pubblico di trasporto		€ 26,00	€ 500,00
20 35	1 3	i a		Ribaltamento, spostamento, danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti		€ 52,00	€ 500,00
20 35	1 3	j c		Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, sui cestini portarifiuti o in genere su arredi urbani		€ 26,00	€ 500,00
20	1	k		Uso di contenitori per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni		€ 26,00	€ 52,00
20	2			Conferimento di rifiuti da giardini con modalità diverse da quelle previste all'art. 17 c. 5		€ 52,00	€ 500,00
20	5		IV	Immissione di rifiuti da imballaggi tra i rifiuti indifferenziati		€ 83,00	€ 500,00

Prospetto delle sanzioni (segue)

Art.	C.	Let.	Punto	Violazione	Casistica	Sanzione (€)	
20 36	4 1			Abbandono di rifiuti in luogo pubblico o privato			
					Rifiuti urbani non ingombranti	€ 26,00	€ 500,00
					Rifiuti urbani ingombranti	€ 52,00	€ 500,00
					Rifiuti urbani pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
					Rifiuti speciali non pericolosi	€ 52,00	€ 500,00
					Rifiuti speciali pericolosi	€ 83,00	€ 500,00
20 31	6 4			Incendio di rifiuti (salvo le deroghe espressamente previste)		€ 83,00	€ 500,00
21	6			Deposito di oggetti o parcheggio di veicoli che creino intralcio o ritardo delle operazioni di svuotamento dei contenitori		€ 83,00	€ 500,00
21	7			Spostamento di contenitori stradali dalla loro sede		€ 83,00	€ 500,00
23	6			Accesso alle S.E.A. o deposito di rifiuti negli orari di chiusura al pubblico		€ 83,00	€ 500,00
23	7			Abbandono di rifiuti in prossimità di S.E.A.		€ 83,00	€ 500,00
28	5	f,g,h		Raccolta da parte di associazioni di volontariato di frazioni merceologiche non consentite		€ 52,00	€ 500,00
35	3	b		Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici		€ 26,00	€ 500,00
36	2			Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali		€ 26,00	€ 500,00
37				Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci o deaffissione manifesti o delle aree pubbliche occupate da cantieri		€ 52,00	€ 500,00
38				Mancata pulizia delle aree occupate da manifestazioni pubbliche		€ 83,00	€ 500,00
39				Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi e analoghe attività		€ 83,00	€ 500,00
40				Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti		€ 83,00	€ 500,00
41				Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati		€ 83,00	€ 500,00
42				Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi		€ 83,00	€ 500,00
43				Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati		€ 52,00	€ 500,00
46	2	a		Immissione tra i rifiuti destinati al compostaggio domestico di rifiuti non ammessi		€ 83,00	€ 500,00
46	2	b		Mancato rispetto della distanza minima		€ 52,00	€ 500,00
46	3	a		Malgestione del cumulo con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati		€ 52,00	€ 500,00
46	3	b		Utilizzo di residui di origine animale nei primi due anni di attività		€ 26,00	€ 104,00
46	3	c		Mancato rispetto delle dimensioni minime		€ 26,00	€ 104,00
46	4	e		Mancata comunicazione di cessazione dell'attività		€ 52,00	€ 500,00

Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione.

In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella 2 vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Tabella 2

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
<i>scarti di cucina</i>	12 - 20	<i>sfalci d'erba</i>	12 - 15
<i>scarti da giardino misti</i>	20 - 60	<i>scarti dell'orto</i>	11 - 13
<i>foglie secche</i>	30 - 60	<i>segatura</i>	100 - 500
<i>trucioli di legno</i>	120	<i>corteccia</i>	100 - 150
<i>carta cartone</i>	120 - 500		<i>paglia</i>
100			
<i>pollina</i>	10 - 18	<i>letame bovino</i>	20
<i>letame di cavallo</i>	20 - 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica., evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

6.1 Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in *cumulo aperto*, in *cumulo in compostiera* e *cumulo in buca* o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'areggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composter commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo. Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica. Nella formazione della fossa devono essere rispettati, al fine di garantire una buona areazione, i seguenti volumi minimi in relazione ai quantitativi di rifiuti da compostare:

SCARTO DI CUCINA

N° persone	Kg/anno	Volume in lt
1	73	36,5
2	146	73
3	219	109,5
4	292	146
5	365	182,5
6	438	219
7	511	255,5

SCARTO DA GIARDINO

Giardino mq	Kg/anno	Volume in lt
100	400	160
200	800	320
400	1600	640
600	2400	960
800	3200	1280
1000	4000	1600
1500	6000	2400
2000	8000	3200
3000	12000	4800
4000	14000	6400

6.2 compostaggio in comunione

E' ammesso il compostaggio in comunione: cioè quando 2 o più famiglie alimentano e gestiscono uno stesso cumulo. Dovrà comunque essere, in sede di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa, individuato un referente unico.

Nel caso di unità condominiali l'attivazione del compostaggio e le varie richieste di sgravi devono essere deliberate dall'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa.

Testo a cura del Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" - Settore Sistemi di Gestione dei Rifiuti